AVVOCATO
Gabriele CALEVRO
Via R. Mazzolani 10, 19121 La Spezia (SP)
Tel. 349 - 6298292 - avvocatocalevro@gmail.com;
gabrielecalevro@avvpec.it

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
Citazione ex art. 163 c.p.c.

nell'interesse della società Italia Marine Service S.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Ilaria Ulivelli, nata a Massa il 14 Marzo 1976, con sede in Ameglia (SP), Via Litoranea n. 14 (C.F. e P. I.V.A. 01292850458), in proprio e quale mandataria dell' ATI Sviluppo Marina Azzurra S.r.l – Italia Marine Service S.r.l – Cala Beach S.r.l, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'avv. Gabriele CALEVRO, del Foro di Massa, (CF CLVGRL82H24B832Y, gabrielecalevro@avvpec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Via Renato Mazzolani 10, 19121 (SP) giusta procura stesa su atto separato

CONTRO

Comune di Ameglia, in persona del Sindaco *pro tempore*.

FATTO

I. *Il porticciolo di Bocca di Magra – il regime di affidamento.*

I.1. La concessione demaniale e la tipologia del porticciolo oggetto di causa.

1. Il **Comune di Ameglia** è titolare della concessione demaniale n. 59/2008 (Vd. Doc 2.), relativa ad una area demaniale di mq. 19.572 di specchio acqueo, così suddivisi:

   in Fiumaretta: mq. 1572 antistanti i mappali 814, 363 e 1197 di cui al Foglio 23;

- in Bocca di Magra: **mq. 18.000, ove è ubicato il cd *porticciolo (recte* Porto Turistico)**; oltre una superficie complessiva di mq 235 afferente il mappale 556 FG 22, così suddivisa, mq 205 di area scoperta, mq 30 relativi ad un area in cui insistono impianti di cd *facile rimozione*.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

2. Il Porticciolo di Bocca di Magra è quindi classificato, ai sensi dell'art. 2 lett. a) d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509[1] [*regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto]* come "*Porto Turistico*", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.

3. Quanto detto si evince nell'ordine:

a) dal Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nel quale viene fornita la definizione di porto turistico [2];

b) dal Piano di Utilizzo Demaniale, approvato dal Comune di Ameglia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 2019 (Vd. Doc. 3);

c) dal disciplinare di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione del porticciolo di Bocca di Magra, par. 4.4. (Vd. Doc. 4);

d) dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5414/2019 (Vd. Doc. 5) ove il Collegio testualmente afferma che:

> "*in sintesi - ed in altri termini - il servizio oggetto di <u>appalto attiene alla gestione di un vero e proprio porto turistico</u> (come è qualificato il porto di Bocca di Magra, tra l'altro, dall'art. 4.4. del disciplinare, su cui si tornerà), che va tenuta distinta, sia dal punto di vista quantitativo, sia al punto di vista qualitativo e funzionale, dalla gestione di approdi turistici e, a maggior ragione, di punti di ormeggio, pure collocabili in piccole darsene (cfr. Cons. Stato, VI, 19 aprile 2013, n. 2151, che riguardo alle strutture per l'esercizio della nautica da diporto, richiama, sia pure ad*

[1]Cd. <u>Regolamento</u> *recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto*

[2] Vd Fascicolo 2.2.2 indicazioni progettuali del piano par. 7.1 – definizione di porto turistico; (Vd. Doc. 46)

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

altri fini, il d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 [regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto] che distingue, all'art. 2: a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) il c.d. "approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, legge 28 gennaio 1994 n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture non implicanti impianti di difficile rimozione, destinati ad ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto

4. Pertanto, con espresso riferimento all'atto di concessione demaniale n.59/2008 e in particolare, rispetto all'area demaniale di Bocca di Magra, può affermarsi segnatamente che:

   (i) la struttura destinata alla nautica da diporto è inquadrabile come Porto Turistico ex. art. 2, comma 1, lett. a) DPR 509/1997;

   (ii) l'attività autorizzata ed ammissibile da parte del Settore Demanio Marittimo riguarda, in via generale, l'attività ad **uso nautico** e in particolare, la gestione dei servizi portuali necessari al funzionamento del Porto comprensivi del **servizio di attracco per imbarcazioni da diporto.**

5. In tal guisa, l'Amministrazione Comunale, nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2008, avviava un rilevante programma d'investimento pubblico finalizzato alla costruzione e

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

gestione, secondo le disposizioni vigenti, di una struttura dedicata alla nautica da diporto avente una capacità produttiva di 223 posti barca ottenendo tutte le autorizzazioni amministrative necessarie sia per l'esecuzione dell'opera, che per l'esercizio dell'attività d'impresa.

6. Per ciò che riguarda la gestione dei servizi portuali necessari per il funzionamento del Porto, pare quindi il caso di evidenziare sin d'ora, come il Comune di Ameglia non avesse mai esercitato direttamente l'attività economica oggetto di concessione ed anzi, sin dall'anno 2003, avesse trasferito tale diritto a soggetti terzi, mediante la sottoscrizione di regolare contratto di affidamento, previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo ex. art. 45 bis cod. nav.

I.2. L'affidamento "in house" alla società Ameglia Servizi Turistici S.r.l

7. In tale ottica, con delibera n. 78 del 10 giugno 2003, **ai sensi dell'art. 45 *bis cod. nav.*,** il Comune affidava alla società *in house* Ameglia Servizi Turistici S.r.l, la gestione dei posti barca previsti nella darsena di Bocca di Magra.

8. Successivamente, con delibera G.C. n. 26 del 13.07.2011 e delibera G.C. n. 5 del 30.01.2012 tale affidamento veniva prorogato sino al 31.01.2018[3]

I.3. La "nuova" procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione del porticciolo – le vicende giudiziarie precedenti all'affidamento all'ATI IMS.

9. In data 9.03.2018, la Centrale Unica di Committenza "Comune di Lerici ed Ameglia", per conto del Comune di Ameglia, "indiceva", ***ex art 37 D.Lgs. 50/2016 (cd. Codice dei***

[3] Nota: Ad ogni modo, stante le note vicende che coinvolgevano la società Ameglia Servizi Turistici S.r.l, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10.03.2017, il Comune di Ameglia, ai sensi dell'art. 8 del contratto, autorizzava il Liquidatore della società *in house* a procedere nell'individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l'affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto il servizio di gestione del porticciolo. Così, in data 24 marzo 2017, a seguito di procedura selettiva, Marina Azzurra Yachting S.r.l si aggiudicava la gestione del porticciolo di Bocca di Magra sino al 31.01.2018, allorquando veniva risolto il suddetto contratto di affitto di ramo d'azienda, con conseguente riconsegna del porto alla società Ameglia Servizi turistici e quindi, per l'effetto, al Comune di Ameglia.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

Contratti), la procedura di affidamento temporaneo avente ad oggetto "l'*Affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del porticciolo di Bocca di Magra – Comune di Ameglia"* (vd. Doc. 6).

10. In particolare, ai fini che qui interessano, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 95 d.Lgs. 50/2016, l'art. 16 del Disciplinare di gara individuava l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale "*criterio di aggiudicazione*", con attribuzione di MAX 30 punti (su 100) all'offerta economica e MAX 70 punti (su 100) all'offerta tecnica.

11. Più esattamente, quanto all'offerta economica, il punto 17.3 stabiliva che, conformemente al punto II. 2 del Bando di gara, "*la base d'asta è (fosse) costituita dalla percentuale del 5% (del fatturato annuo) soggetta a rialzo"*.

12. **In buona sostanza, l'operatore economico veniva chiamato a valutare con attenzione la percentuale del proprio fatturato che avrebbe destinato all'Amministrazione nel corso della gestione del servizio.**

13. Ciò, ovviamente, coordinando tale valutazione con i profili dell'offerta tecnica rispetto alla quale, il Disciplinare di gara, al punto 16, così come all'art. 6, punto b) del Capitolato speciale, prevedevano che la valutazione della stessa dovesse essere effettuata procedendo con l'attribuzione dei seguenti punteggi massimi sulla base dei seguenti criteri:

    1) fino a 10 punti, in ragione del numero di dipendenti con esperienza nel settore nautico (desumibili dal relativo curriculum personale) indicati nel piano di gestione;

    2) fino a 60 punti, in ragione del pregio tecnico e delle caratteristiche funzionali degli interventi rappresentati nel piano degli interventi strutturali e funzionali aggiuntivi a quelli ordinari, nonché delle migliorie proposte che dovranno comportare un aumento di valore delle aree in concessione e dei servizi e attività ad esse collegate.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

14. Da che, in data 23.03.2018 l'ATI Italia Marine Service/Sviluppo Marina Azzurra/Cala Beach (di qui in poi per brevità semplicemente ATI IMS o IMS) tramite il proprio delegato, Giobbi Alessandra, svolgeva il prescritto sopralluogo presso il porticciolo oggetto di gara onde constatare lo stato dei luoghi. (vd. Doc. 7)

15. Giova evidenziare che, per espressa disposizione del disciplinare di gara, il sopralluogo assumeva carattere decisivo onde permettere "***una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun* concorrente**" (*Perspicuamente art. 6 del disciplinare di gara).*

16. Svolti tali adempimenti, l'ATI Italia Marine Service formulava la propria migliore offerta, arrivando ad offrire, per quel che atteneva la mera parte economica, un rialzo sino al 25%. (vd. Doc. 8). In buona sostanza, semplificando solo per noi stessi, il 25% di quanto fatturato dall'operatore economico grazie all'attività di gestione, sarebbe stato corrisposto al Comune di Ameglia, ferma, ovviamente, la parte fissa del canone di affidamento.

17. In data 6.4.2018, con ricorso promosso al Tar Liguria ex art. 120, comma 2 bis c.p.a., l'ATI Italia Marine Service impugnava l'atto di ammissione dell'Impresa Individuale Rafanelli in ragione della manifesta assenza in capo a quest'ultima dei "*requisiti di idoneità professionale*", dei "*requisiti di capacità economica-finanziaria*" e dei "*requisiti di capacità tecnico-organizzativa*" richiesti a pena di esclusione dal Bando di Gara.

18. Tuttavia, nonostante la pendenza del sopra detto ricorso, in data 10.5.2018, il Comune di Ameglia, con determina n. 248 (vd. Doc. 9) aggiudicava l'appalto all'Impresa Individuale Rafanelli Valerio e, in data 15.5.2018, rilasciava a quest'ultima l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav. (vd. Doc. 10)

19. Talché, in data 1.6.2018, l'ATI Italia Marine Service/Sviluppo Marina Azzurra/Cala Beach impugnava avanti al Tar Liguria anche la sopra richiamata determina di aggiudicazione, siccome l'autorizzazione al medesimo ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

20. Pur in assenza di un contratto di affidamento (mai sottoscritto), in data 10.5.2018, il Comune di Ameglia affidava all'Impresa Individuale Rafanelli la "*gestione provvisoria*" del Porticciolo.

21. In seguito, sebbene, in data 22.6.2018, il Tar Liguria, con ordinanze n. 142 e 144, avesse disposto la sospensione degli effetti della determina di aggiudicazione e dell'autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. (vd. Doc. 11), il Comune di Ameglia, illegittimamente, procrastinava la *gestione provvisoria* del Porticciolo all'Impresa Individuale Rafanelli Valerio (vd. Doc. 12), peraltro ignorando le diffide inviate dall'odierna attrice (vd. Doc. 13).

22. Quindi, in data 17.10.2018, il Tar Liguria, con sentenza n. 828 (vd. Doc. 14), accoglieva i ricorsi proposti dall'ATI Italia Marina Service/Sviluppo Marina Azzurra/Cala Beach ed annullava, sia la determina di aggiudicazione, che l'autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. accertando la totale assenza in capo all'Impresa Individuale Rafanelli Valerio dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa richiesti, a pena di esclusione, per la gestione dei "*servizi di attracco*" presso il Porticciolo di Bocca di Magra.

23. Ancora una volta, nonostante l'intervenuta sentenza del Tar Liguria n. 828/2018, inspiegabilmente, il Comune permetteva che l'Impresa Rafanelli continuasse la "*gestione provvisoria"* del porticciolo.

24. Quindi, in pendenza della gestione dell'Impresa Rafanelli, si verificavano:

    (i) la mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, che danneggiava gravemente il Porticciolo di Bocca di Magra [Il fatto è noto, posto che lo stato di calamità della Regione Liguria è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018 (vd. Doc. 15)];

    (ii) il fatto che la ditta Valerio Rafanelli avesse posto **in essere gravi azioni di malagestione tali da arrecare importanti danneggiamenti alle strutture del**

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

<u>Porticciolo</u>, per cui, in seguito, il Comune avrebbe dovuto agire dinanzi al Tribunale della Spezia onde ottenere il risarcimento del danno (*Vd. anche Giudizio n. 903/2020 sezione civile).*

II. L'offerta dell'ATI IMS nel dettaglio.

II.1. La procedura ex art. 97 del Codice dei Contratti e la determina di affidamento.

25. Prima di procedere all'affidamento del servizio di cui oggi si discute, il Comune di Ameglia richiedeva all'odierna compagine di rendere opportuna relazione consistente in un vero e proprio Piano Industriale volta a dimostrare la congruità della propria offerta tecnica in termini di sostenibilità economica (Vd. Doc. *16)*.

26. Dall'elaborato in commento si può apprezzare, con oggettiva trasparenza, che la sostenibilità economica del "piano industriale" presentato dall'ATI IMS discendesse direttamente dall'utilizzo di una struttura portuale avente una capacità produttiva di n.223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti con tariffa agevolata (Vd. Doc. 17).

27. Nello specifico, nell'arco temporale previsto per la durata dell'appalto, pari a 33 mesi, l'Offerta Tecnica Economica di IMS si articolava sulla base dei seguenti parametri:

(A) **Costo Complessivo della Gestione** pari ad € **1.881.170,261** di cui:

- Costi fissi di produzione (Costi operativi e costo del personale) pari ad € 1.025.455,99;
- Costi fissi relativi agli Investimenti previsti (Investimenti offerta migliorativa) pari ad € 255.447,96
- Costi fissi canone Vs Comune € 69.000,00
- Costi variabili Vs Comune € 531.266,31 (pari al 25% del Fatturato)

(B) **Ricavi Complessivi della Gestione** [ASA 1] pari ad € **2.125.065,23**

(C) **Ricavi delle Attività Sinergiche** [ASA 2 – ASA 3 – ASA 4] pari ad € **680.211,00**

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

28. In particolare, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Comune di Ameglia relativa alla capacità produttiva del Porto Turistico pari a 223 posti barca, l'Offerente aveva costruito il proprio Piano Industriale, sia in termini di costi di gestione da sostenere, che in termini di presumibili ricavi di gestione. Pertanto, sulla scorta di tali valutazioni IMS si attendeva che l'attività avrebbe prodotto i seguenti risultati:

- ✓ rispetto all'attività ordinaria [Servizi minimi - ASA 1]: un Utile Lordo dell'appalto pari ad € 243.894,97 [**2.125.065,23** - **1.881.170,261]** con un ricavo medio a posto barca annuo pari ad € **3.465,25** (2.125.065,23/223): 33x12).
- ✓ rispetto all'attività complessiva [Servizi minimi + Servizi Aggiuntivi]: un Utile Lordo dell'appalto pari ad € 924.105,97 [243.894,97 +680.211,00] con un ricavo medio a posto barca annuo pari ad € **5.476,22**

29. In definitiva, il valore medio complessivo lordo generato dal posto barca unitario annuale si sarebbe dovuto attestare su un importo pari ad Euro 5.476,22 (locazione posto barca + sinergie operative), dal quale bisognava sottrarre il 25% relativo al canone variabile indicato nell'offerta (25% di 3.465,25 = 866,31) ottenendo quindi un valore netto per posto barca pari ad € 4.609,91.

30. Al fine di verificare la congruità, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta tecnica economica presentata da IMS, la Commissione di Gara con Verbale del 14.11.2018 (Vd. Doc. 18) riteneva opportuno demandare al responsabile unico del procedimento l'affidamento di un incarico professionale al fine di acquisire parere tecnico da un consulente esperto in materia. Tale incarico veniva quindi affidato, in data 29.11.2019 al dott. Gianluca Frunzo.

31. Il consulente, dopo un'approfondita istruttoria, pur apportando alcune lievi variazioni, **valutava sostenibile il Piano economico finanziario** (Vd. Doc. 19). In particolare, sul punto, il tecnico si pronunciava nei termini che seguono:

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

"*Partendo dal Conto Economico Prospettico predisposto in sede di offerta, apportate le opportune variazioni sulla base delle evidenze e criticità retro richiamate è possibile elaborare un piano industriale tenendo presente una durata stimata dell'appalto/affidamento per complessivi 33 mesi. [..]*

Una semplice lettura dei valori retro indicati evidenzia l'EBITDA positivo (€ 240.238,52) palesando, per l'effetto, la capacità della società di coprire i costi operativi e il costo del personale. Gli investimenti relativi ad interventi stutturali (€ 255.447,96) influenzano considerevolmente l'EBIT (Margine operativo netto) il quale assume valore negativo pari a € 15.209,44.

Entrambi questi indicatori potrebbero ragionevolmente essere condizionati positivamente dalle sinergie operative createsi tra il core business (gestione del Porticciolo turistico) e le atre attività ad esso direttamente connesse ed esercitate all'interno dell'ATI."

32. Così, sulla scorta di tale relazione il RUP concludeva positivamente il procedimento di anomalia. [4]

33. Si può quindi riassumere che, sulla base quanto dedotto nei punti che precedono, il Comune di Ameglia **avesse verificato ed accertato, <u>con il supporto anche di un professionista qualificato esterno</u>,** che la sostenibilità economica dell'appalto, e quindi l'equilibrio dell'offerta, si fondavano esclusivamente sul fatto che la struttura portuale avesse una capacità produttiva di 223 posti barca con un ricavo complessivo non inferiore ad Euro 1.936.169,86, generato dall'utilizzo di tali posti, per il periodo di durata

[4] *Vista, in data 09.01.2019, la relazione del Dr. Frunzo, che diventa parte integrante del presente verbale, nella quale si riscontra che i valori indicati evidenziano una EBITDA positivo di € 240.238, 52, palesando, per l'effetto, la capacità della società di coprire i costi operativi e il costo del personale, mentre gli investimenti relativi ad interventi strutturali, indicati in € 255.447,96, influenzano considerevolmente l'EBIT (margine operativo netto) il quale assume valore negativo pari a € 15.209,44;*
Dato atto che entrambi questi indicatori economici potrebbero ragionevolmente essere condizionati positivamente dalle sinergie operative createsi tra il core business (gestione del porticciolo turistico) e le altre attività ad esso direttamente connesse ed esercitate all'interno dell'ATI; ***si ritiene superata positivamente la valutazione ex. art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.***

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

dell'appalto, pari a 33 mesi, con un ricavo medio unitario annuo di Euro 3.157,22 (€1.936.169,86/223): 33x12)).

34. Qui di seguito si riporta una tabella riepilogativa di comparazione dei prezzi medi del valore generato dal posto barca.

Descrizione	**Dati**	
	Piano Industriale Offerta IMS in ATI	**Relazione di sostenibilità economica Dott. Frunzo**
Durata (mesi)	33	33
Numero posti barca	223	223
Canone variabile a favore del Comune (%)	25%	25%
	Piano Industriale Offerta IMS in ATI	**Relazione di sostenibilità economica Dott. Frunzo**
Valore della produzione	**2.125.065,23**	**1.936.169,86**
Costi della produzione	1.094.455,99	1.211.888,87
Canone variabile a favore del Comune	531.266,31	484.042,47
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	**499.342,93**	**240.238,53**
Ammortamenti	255.447,96	255.447,96
Margine Operativo Netto (EBIT)	**243.894,97**	**-15.209,44**
Sinergie operative	680.211,00	n.d.
Valore medio lordo posto barca	**5.476,22**	**3.157,23**
Costo canone variabile	1.369,06	789,31
Valore medio netto posto barca	**4.107,17**	**2.367,92**

35. Quanto appena detto assume rilievo decisivo atteso che, nel presente giudizio, l'odierna attrice formulerà espressa domanda di risarcimento del danno, la cui quantificazione verrà espressamente parametrata sul valore medio di un singolo posto barca sulla scorta di una valutazione riconosciuta dallo stesso Comune di Ameglia.

36. Quindi, con **Determina n. 13 del 23.1.2019** (vd. Doc. 21) l'ATI Italia Marine Service/Sviluppo Marina Azzurra/Cala Beach otteneva l'affidamento del Porto Turistico.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

II.2. Lo stato di fatto del porticciolo a seguito degli eventi che si sono verificati in pendenza della sottoscrizione del contratto.

37. E tuttavia, nelle more, lo stato dei luoghi, così come descritti e accertati a seguito del sopralluogo del 23.3.2018, **mutava sensibilmente a causa dei seguenti eventi:**

a) **Evento calamitoso naturale inerente la mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018:**

A causa degli eventi in rassegna, il Comune affidava ad un tecnico esterno, l'incarico aggiuntivo per la redazione di una perizia avente ad oggetto un accertamento sulle condizioni del Porticciolo di Bocca di Magra. La stessa determina di incarico **(determinazione n. 42 del 23.1.2019 - doc. 22)** evidenziava, infatti l'intenzione dell'Amministrazione "*di intervenire sulla struttura nautica attraverso un insieme di interventi di manutenzione finalizzati appunto alla riqualificazione ed all'adeguamento dell'impianto stesso*", rilevando che "*nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, il porto e tutto il territorio comunale, sono stati oggetto di una mareggiata eccezionale, tale da essere dichiarato da parte del Governo nazionale come calamità naturale*", con conseguente necessità di "*estendere la verifica della perizia all'area dei camminamenti delle banchine lato mare e lato fiume per valutarne la riapertura all'accesso pubblico e gli utilizzi degli ormeggi presenti nelle stesse*" in ragione dello stato di calamità e dei danni verificati all'interno del porto.

La **perizia tecnica** redatta dall'Ing. Gatto Ronchero veniva consegnata in data **4.2.2019** (vd. Doc. 23), **prima della stipulazione del contratto con il nuovo aggiudicatario**, al fine di fornire una rappresentazione dello stato dei luoghi nonché dei lavori necessari per il ripristino della situazione originaria.

b) **Attività di gestione eseguita dalla ditta Valerio Rafanelli**

Anche la gestione provvisoria svolta dalla ditta Valerio Rafanelli cagionava una modifica sostanziale dei luoghi oggetto del bando pubblico. Ciò risulta provato documentalmente, sia dal verbale di sopralluogo prot. 2602 del 19.2.2019 (vd. Doc. 24), relativo alla

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

riconsegna da parte della Impresa Rafanelli, che dalla successiva perizia del Geom. Federigi del 24.07.2020 (vd. Doc. 25)

38. Si può quindi affermare che, sulla scorta di quanto redatto dal tecnico incaricato e quanto poi constatato *de visu* tramite il sopralluogo di riconsegna, prima della data di sottoscrizione del contratto oggetto del presente giudizio, il Comune di Ameglia fosse perfettamente a conoscenza dell'effettivo stato di fatto in cui versava il Porto di Bocca di Magra e che quest'ultimo si trovasse in uno stato tale di degrado da risultare **sostanzialmente ed essenzialmente diverso rispetto a quando era stato offerto in gara e visionato dai concorrenti nel marzo 2018**.

***

III. Il contratto di affidamento, la consegna del Porticciolo all'ATI Italia Marine Service/Sviluppo Marina Azzurra/Cala Beach e l'esecuzione del contratto.

III.1. Il contratto di gestione dei servizi portuali

39. Finalmente, in data 28.02.2019 veniva stipulato il contratto di affidamento tra il Comune di Ameglia e l'odierna attrice (vd. Doc. 26), e per quanto qui di interesse, giova ribadire (ed è questo il *thema decidendum* del presente giudizio), che il Comune di Ameglia fosse perfettamente a conoscenza del fatto che il **Porticciolo di bocca di Magra non fosse** (come non lo è ancora oggi) **dotato di 223 posti barca utilizzabili**.

40. Non volendo in questa sede dubitare della correttezza di quanto rappresentato e garantito dal Comune in sede di gara (ovvero della effettiva esistenza, al momento della pubblicazione del bando di gara di **223 posti barca** esistenti ed utilizzabili), diversamente la responsabilità dell'Amministrazione sarebbe addirittura ben più di quella qui contestata, è comunque **dato oggettivo e pacifico** che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto del 28.2.2019, il Porticciolo di Bocca di Magra si trovasse in uno

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

stato di fatto significativamente diverso rispetto a quello esistente alla data **23 marzo 2018**, ovvero al momento in cui l'ATI Italia Marine Service/Sviluppo Marina Azzurra/Cala Beach aveva effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto negli atti di gara.

41. Infatti, come precisato *supra*, nel corso della "*gestione provvisoria*" del Rafanelli, il Porticciolo aveva subito gravi danneggiamenti imputabili, sia alla mareggiata del 29/30 ottobre 2018[5], sia ai danneggiamenti posti in essere dallo stesso Rafanelli, soggetto del tutto privo dei requisiti per ottenere l'affidamento del servizio e, ciò non di meno, divenuto affidatario in ragione delle gravi illegittimità compiute dal Comune ed accertate dal Tar e dal Consiglio di Stato con le sentenze che si producono in giudizio.

42. Peraltro, con riferimento a tali danni, il Comune, siccome già detto, aveva intentato una causa per risarcimento attualmente pendente avanti all'Ill.mo Tribunale con R.G. *903/2020* (vd. Doc. 28).

43. In tale contesto di fatto, documentale e non smentibile da alcuno, stante: l'essenzialità di una corretta individuazione dell'oggetto dell'affidamento e l'obbligo di garantire la sostenibilità economica dell'offerta dell'ATI Italia Marine Service/Sviluppo Marina Azzurra/Cala Beach, come sopra verificata e dichiarata congrua, l'Amministrazione Comunale, in sede di stesura del contratto d'appalto, manifestava la volontà di inserire un'apposita disposizione negoziale finalizzata a regolamentare la realizzazione di tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porticciolo al momento in cui IMS aveva eseguito il sopralluogo di gara, prevedendo, conseguentemente, il ripristino della funzionalità della struttura portuale.

[5] Come dichiarato dallo stesso Comune nella nota 30.10.2019, prot. n. 15928 (vd. doc. 27) tale evento calamitoso aveva comportato un "*eccezionale accumulo di materiale legnoso e di detriti che hanno causato il parziale interramento dello specchio acqueo*" per fronteggiare il quale è stato richiesto alla Regione Liguria un contributo per eseguire attività di dragaggio pari a euro 750.000;

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

44. Infatti, ai sensi dell'art. 5 del contratto di affidamento, il Comune ***si impegna(va) ad affidare e far eseguire*** *tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porto sussistente al momento in cui il Concessionario ha effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di gara*[6]*"*

45. In buona sostanza, onde **garantire l'equilibrio sinallagmatico dell'accordo**, in linea con il piano industriale oggetto di offerta economica, e quindi, con le aspettative riposte dall'operatore economico al momento della partecipazione della gara, il Comune si era obbligato a ripristinare direttamente lo stato di fatto del Porticciolo entro una data predeterminata (il 15.04.2019); parimenti, nel caso in cui l'Amministrazione non avesse provveduto entro tale termine, veniva autorizzato l'affidatario ad eseguire tali lavorazioni in sua vece[7].

46. Non solo. Quale corrispettivo degli investimenti sostenuti dal Gestore in sostituzione dell'Ente, il Comune avrebbe dovuto estendere la durata dell'affidamento al fine di permettere ad IMS di ammortizzare gli esborsi aggiuntivi sostenuti ma non previsti in sede di gara pubblica e ottenere l'equa remunerazione del capitale investito, come meglio descritto nel verbale di consegna del 26.03.2019 di cui si dirà in seguito.

---

[6] **Comma I Art. 5 -Stato di Fatto del contratto 28.2.2019:**
"Il *concessionario prende atto dello stato di fatto in cui si trova il Porto a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 ottobre 2018, così come rappresentato nella perizia del 4.2.2019, redatta dall'Ing. Giovanni Gatto Ronchero su incarico conferito dal Comune di Ameglia.*
Il Comune di Ameglia si impegna ad affidare e far eseguire tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porto sussistente al momento in cui il Concessionario ha effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di gara (23.03.2018).

[7] **Comma II Art. 5 – Stato di Fatto del contratto 28.02.2019:**
"*Si conviene sin da adesso che qualora il Comune non esegua gli interventi di cui al comma precedente entro la data del 15.04.2019 ovvero qualora, successivamente a tale data, emerga la necessità di eseguire ulteriori interventi al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porto sussistente alla data del 23.03.2018, il Concessionario procederà ad eseguire direttamente i sopra detti interventi e l'Amministrazione procederà a disporre una proroga/estensione della sub-concessione, in conformità e nei limiti dell'art. 39 della Legge Regionale n. 29 del 27.12.2018 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità" e di cui all'art.. 682 e 683 legge 30.12.2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

47. L'importanza della pattuizione in rassegna è quindi duplice atteso che, da un lato, garantiva il riequilibrio del rapporto contrattuale concluso tra le parti e dall'altro, (garantiva) il rispetto di quanto disposto all'art. 2 del contratto, ove, espressamente, si dava atto che l'oggetto della concessione fosse rappresentato dalla "*gestione, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima di mq. 18.000 - specchio acqueo - mq 235 area scoperta, in concessione al Comune di Ameglia,* ***con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti (a tariffa agevolata).***

48. Quanto appena evidenziato trovava poi la sua ulteriore "cristallizzazione" nel verbale di consegna del porticciolo, sottoscritto tra le odierne parti in data 26.03.2019 (Vd. Doc. 29).

49. Il documento, al pari degli altri verbali che meglio si vedranno in seguito, è importante onde evidenziare il perimetro degli impegni assunti dalle parti e quindi segnatamente perché:

    a) in tale occasione le parti davano atto dello stato di fatto del porticciolo, all'uopo richiamando la relazione dell'Ing. Gatto Ronchero;

    b) veniva quindi confermata la necessità di svolgere interventi di manutenzione straordinaria onde ripristinare lo stato di fatto e quindi la presenza di 223 posti barca;

    c) l'Amministrazione si assumeva l'impegno di eseguire tali lavori oltre quelli necessari per la messa in sicurezza delle zone di accesso e passeggio entro il 15.04.2019;

    d) sempre nel rispetto dell'art. 5 del contratto di affidamento, veniva delimitato il perimetro dei lavori di manutenzione straordinaria che (previa autorizzazione)

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

avrebbe eseguito IMS in vece del Comune, qualora quest'ultimo fosse stato impossibilitato[8];

e) veniva quindi determinato il parametro di estensione della concessione nella misura di dodici mesi ogni 23.000,00 € di investimenti sostenuti dall'affidatario per eseguire le lavorazioni straordinarie in luogo del Comune.

III.2. I successivi verbali di sopralluogo e le determine di estensione della concessione.

50. Successivamente alla stipula del contratto ed alla sottoscrizione del verbale di consegna del Porto turistico, le parti svolgevano ulteriori sopralluoghi atti a verificare il reciproco rispetto delle obbligazioni assunte e lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino del porticciolo.

51. In questa ottica appare emblematico il verbale del *27.04.2019* (vd. Doc. 30) dal quale si evince sostanzialmente nell'ordine che:

1) a questa data I.M.S avesse sostenuto costi per un ammontare pari ad € 111.022,30 onde eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di cui al verbale del 26.03.2019;

2) il porticciolo risultasse ancora a "capienza ridotta", **atteso che ben 85 posti erano ancora inutilizzabili**;

3) in forza del proprio adempimento IMS avrebbe dovuto beneficiare dell'estensione dell'affidamento in misura pari a 57,9 mesi.

52. Le parti si confrontavano nuovamente in data 8.05.2019 ed in data 20.07.2019, (Vd. Docc. 30 e 31, *Verbali 6609 e 105336 prot.)* ove, da un lato, veniva confermata la tipologia e la quantificazione degli interventi eseguiti direttamente da I.M.S, e dall'altro, **veniva ribadito e confermato il fatto che il porticciolo non fosse ancora funzionale**.

[8] Pag. 6 verbale 4340 par. II "b" – Manutenzione straordinaria impianto antincendio, manutenzione straordinaria impianto elettrico, manutenzione straordinaria impianto idrico, manutenzione straordinaria impianto nautico

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

53. Quanto appena detto si "apprezza" in modo significativo in alcuni passaggi dei verbali in rassegna, ove la stessa Amministrazione, in persona del responsabile dei lavori pubblici, espressamente *ricognizza* i doveri del Comune evidenziando come quest'ultimo fosse competente (e quindi responsabile) **per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato di fatto del porticciolo alla data del 23.03.2018** (*pag. 6 cap. a, verbale 20.07.2019 prot. 10536/2019 ns. Doc. 31)* e che a quella data non fosse ancora stata ripristinata la piena funzionalità del porto con l'effetto di generare un minor introito per l'affidatario.

54. Da che, a conferma dell'adempimento di IMS, con determina n. 505 del 5.08.2019 veniva disposta una prima estensione dell'affidamento in misura pari a 43,95 mesi (Vd. Doc. 32).

55. Rispetto a quanto verbalizzato in precedenza, a seguito di procedura di attestazione di congruità, veniva determinato nella misura di € 84.260,07 l'importo delle spese "valevoli" per l'estensione della durata del contratto di affidamento, talché l'Amministrazione disponeva la proroga per 43,95 mesi.

56. La determina in parola, tuttavia, assume rilevanza, non solo perché attestava l'adempimento di IMS, ma perché, in essa l'Amministrazione disponeva testualmente che:

> "*ad esclusione dei lavori eseguiti e di quelli attualmente in corso alla data del 30 giugno 2019, che possono essere oggetto di valutazione finalizzata all'eventuale applicazione del meccanismo dell'estensione della durata della concessione, il Comune,* ***in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del contratto, si riserverà il diritto di eseguire direttamente i residui lavori di natura straordinaria a proprio carico. In tale ultimo caso l'Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di comunicare e concordare i tempi di esecuzione***

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

delle lavorazioni con il Gestore al fine di evitare la sospensione dell'attività di impresa.

57. Di fatto, con tale decisione il Comune impediva ad IMS, a partire dal 1 luglio 2019, di proseguire nell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinarie necessarie a ripristinare lo stato di fatto del porticciolo alla data del 23.03.2018, riservandosi di eseguirle direttamente.

58. In data 24.08.2019 seguiva quindi un nuovo sopralluogo (cristallizzato poi nel verbale n. 12544/2019 prot. del 2.09.2019 (vd. Doc. 33) ove veniva accertato nell'ordine che:

    i) nelle more, I.M.S aveva eseguito ulteriori lavorazioni di manutenzione straordinaria rimaste a suo carico, talché la concessione doveva essere prorogata sino a 92,68 mesi;

    ii) parimenti, veniva riconosciuto il danno subito da IMS per il mancato utilizzo di 85 posti barca, quantificato nella misura di € 3.710,00 cad. già al netto del 25% da corrispondersi all'Amministrazioni;

    iii) sulla scorta di tali considerazioni, l'Amministrazione si impegnava espressamente a definire tale problematica entro il 30.09.2019.

59. Quindi, con determina n. 596 del 23.09.2019 (vd. Doc. 34) veniva concessa una ulteriore estensione dell'affidamento per complessivi 92,68 mesi.

60. Al pari della precedente determina, anche tale atto dispositivo emanato dal Comune riveste cruciale importanza atteso che, da un lato, attesta il fatto che a quella data I.M.S avesse adempiuto le proprie obbligazioni tanto da "meritare" una ulteriore estensione dell'affidamento, dall'altro, conferma che a quella data il Comune si fosse impegnato (sempre in deroga all'art. 5 del contratto di affidamento) ad eseguire le lavorazioni necessarie per il ripristino del porticciolo entro la data del 30.09.2019.

61. **Si può quindi affermare che risulti documentale che alla data del 23.09.2019 il Comune non avesse ancora provveduto a ripristinare lo stato di fatto del porticciolo**.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

62. A contrario, IMS risultava perfettamente adempiente ai propri impegni, siccome si evince dal verbale di sopralluogo del 19.02.2020 iscritto a prot. n. 4630 del 7.04.2020 (Vd. Doc. 35)

III.3. Le note di IMS – l'inerzia dell'Amministrazione.

63. Nonostante gli impegni "pubblicamente" assunti con le determine citate, l'Amministrazione obliterava *de plano* quanto "promesso", sicché l'odierna attrice tentava, dapprima, in via bonaria, di giungere ad una definizione delle problematiche lamentate, recandosi con i propri delegati presso gli uffici del Comune, poi, inviando formali note volte a sollecitare l'adempimento del Comune di Ameglia.

64. In tale contesto, nel corso degli anni, si annoverano plurime comunicazioni inviate dall'affidataria all'indirizzo dell'Amministrazione e volte a sollecitare il rispetto degli adempimenti di cui al contratto di affidamento.

65. In tale ottica, una prima e rilevante comunicazione risale al 25.02.2020 ove l'odierna attrice inviava all'attenzione del Comune e dei soggetti responsabili un'articolata memoria ove puntualmente venivano elencati **tutti** gli elementi costitutivi dell'inadempimento dell'Amministrazione – in particolare IMS sottolineava nell'ordine che:

    1) il porticciolo era stato consegnato solamente dopo un anno dalla conclusione della procedura di gara a causa di atti illegittimi emanati dalla P.A.;
    2) veniva comunque consegnato in violazione dell'art. 1 delle premesse stante la precaria funzionalità;
    3) il Comune, ad onta degli impegni assunti, non aveva ancora ripristinato la piena efficienza della struttura, da intendersi anche e soprattutto, come ripristino dei 223 posti barca nel rispetto dell'art. 5 del contratto (ed anche dell'art. 2 n.d.r.);

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

4) il danno era da quantificare ponendo quale parametro di riferimento il valore riconosciuto dalla stessa Amministrazione di € 3.710,7 per posto barca (già al netto del 25% da versarsi al Comune di Ameglia);

5) tale condotta non solo generava un danno patrimoniale per le "casse" di IMS, ma concretava, all'evidenza, anche profili di responsabilità erariale, atteso che, siccome già detto, il canone di concessione, in disparte la quota fissa, era composto da una percentuale pari al 25 % da calcolare sugli incassi maturati dall'affidatario.

66. Tale nota rappresentava quindi il perimetro, sul quale, poi, IMS avrebbe "parametrato" anche le successive diffide, e segnatamente, la nota del 8.04.2020, (Vd. Doc. 36) l'istanza di chiarimenti del 14.04.2020 prot. 4841, la diffida del 23.04.2020 (Vd. Doc. 37, 38), nonché la diffida ad adempiere del 3.12.2020 (Vd. Doc. 39).

67. In tale ultima comunicazione IMS riepilogava il perimetro dell'inadempimento dell'Amministrazione evidenziando, che, con espresso riferimento al mancato utilizzo dei posti barca, stante l'inerzia serbata dal Comune, il danno già cristallizzato per gli esercizi 2019 e 2020 si sarebbe ripercosso anche per l'anno 2021 (*perspicuamente par. 4.1 pagina 5 della diffida del 3.12.2020)*.

68. A chiosa, IMS diffidava l'Amministrazione ad adempiere alle proprie obbligazioni, all'uopo intimandola, tra le altre richieste, a corrispondere la somma di € 315.409,50 a titolo di risarcimento del danno (esercizio 2019), oltre che a definire il cronoprogramma ed esecuzione dei lavori straordinari obbligatori di cui all'art. 5.

69. Stante l'assenza di risposte soddisfacenti ed il protrarsi dell'inerzia del Comune di Ameglia, IMS, in seguito, inviava nuove ed ulteriori diffide con l'intento di sollecitare il Comune ad "onorare" gli impegni assunti e concordare una modalità di risoluzione della vicenda anche al fine di ristorare il gestore del danno patrimoniale che stava subendo.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

70. Si vedano nell'ordine, le note del 17.02.2021, la nota del 21.05.2021 ove, peraltro, IMS sollecitava l'Amministrazione ad accantonare a bilancio le somme onde rifonderle i danni subiti a causa del suo inadempimento, nonché, da ultimo, la nota del 30.03.2021 (Vd. Docc. 40, 41, 42).

71. A tali comunicazioni l'Amministrazione rispondeva solamente in data 1.06.2021 (vd. Doc. 43), ove con nota autoreferenziale e patentemente elusiva, opponeva un netto rifiuto alle richieste avanzate dall'odierna attrice.

72. In particolare, per quanto oggi di scrutinio, in tale replica il Comune, circa i lavori di ripristino del porticciolo, affermava che fosse in fase di valutazione l'effettiva consistenza dei lavori di ripristino ancora da realizzare, e che, tali opere sarebbero state affidate ad un soggetto terzo tramite procedura ad evidenza pubblica, previa progettazione tecnica.

73. Quanto invece alla richiesta di risarcimento danni, l'Amministrazione si limitava a definirla abnorme (ma all'evidenza non ne negava l'esistenza) indicando oltremodo parametri diversi per la "corretta" quantificazione del danno, definendo un danno risarcibile per l'anno 2019 pari ad € 279.450,00 ed € 189.750,00 per l'anno 2020.

74. Seguiva quindi, in data 25.06.2021, un nuovo incontro tra l'Amministrazione ed i delegati della società attrice, volto a trovare una soluzione bonaria della vicenda.

75. Tuttavia, ancora una volta il Comune di Ameglia disattendeva le proprie vaghe promesse, talché in data 2.09.2021 IMS inviava formale atto di costituzione in mora ove, peraltro, allegava una nota riepilogativa di quanto emerso in occasione dell'incontro del 25.06.021 (Vd. Doc. 44) con il puntuale riscontro alla replica serbata dal Comune in data 3.06.2021.

76. La nota veniva riscontrata dal Segretario Comunale il quale declinava la propria responsabilità ponendo all'attenzione del Sindaco e del Vice Sindaco il fatto che il responsabile del contratto Arch. Dazzi, avesse cessato la carica e che, pertanto, occorresse nominarne uno nuovo.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

77. Perseverando nella propria inerzia l'Amministrazione non adottava alcuno degli impegni assunti, talché con ultima nota del 5 maggio 2022 IMS preannunciava l'avvio dell'attuale contenzioso riepilogando le somme che l'Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere a titolo di Lucro cessante netto (Vd. Doc. 45)

La nota ovviamente veniva disattesa.

Quanto dedotto e provato documentalmente appare *ex se* sufficiente onde dimostrare l'inadempimento serbato dal Comune di Ameglia; tuttavia si evidenzia come la condotta dell'odierna convenuta sia stata foriera di grave danno per l'ATI IMS anche per le ulteriori ragioni di

DIRITTO

I. Il contratto d'appalto di servizi portuali

I.1. La fase preliminare inerente la "genesi" del rapporto contrattuale

78. Alla data del 23.03.2018 [data del sopralluogo previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Gara] I.M.S. verificava lo stato del porticciolo onde presentare la propria offerta per aggiudicarsi in via definitiva la gara di appalto di servizi portuali avviata dal Comune di Ameglia.

79. L'Offerta, quindi, veniva parametrata nella consapevolezza di quanto dichiarato dall'Ente e cioè: **(i)** in via generale, del contenuto del Bando e del Disciplinare Speciale di Gara e **(ii)** in particolare, sul fatto che il Porto Turistico di Bocca di Magra, quale struttura dedicata alla nautica da diporto, fosse perfettamente funzionante e coerente con la normativa di settore e conseguentemente avesse una capacità di 223 posti barca (di cui 100 da destinarsi ad utenti residenti a tariffa agevolata) oltre ai servizi minimi necessari per lo svolgimento dell'attività.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

80. L'attrice, quindi, confidava, legittimamente e in assoluta buona fede, nell'assegnazione di un servizio (servizi di attracco) da parametrarsi su l'utilizzo di un porto turistico pienamente funzionante, in linea con quanto promesso dall'Amministrazione e nel rispetto di quanto previsto espressamente nell'oggetto del disciplinare di gara.

81. Pertanto, l'operatore economico, in definitiva, manifestava la volontà di assumersi un determinato rischio aziendale [quantificato dal punto di vista economico in un importo non inferiore a **€ 1.211.888,87** pari ai costi fissi accertati anche da un Perito indipendente] sulla base di espressi parametri tecnico funzionali dichiarati dall'Ente quali: (i) il fatto che il "Porticciolo di Bocca di Magra" fosse una struttura portuale dedicata alla nautica da diporto funzionante e che (ii) la stessa avesse una capacità di 223 posti barca oltre ai servizi minimi necessari per svolgere l'attività.

82. Sulla base di quanto sopra, l'ati IMS, in assoluta buona fede, formulava la propria offerta e successivamente, provvedeva a dettagliarla all'interno della relazione tecnica (Piano Industriale) richiesta, ex art. 97 del Codice dei Contratti, dalla stazione appaltante; valutata poi dallo stesso Comune di Ameglia, con il supporto di un professionista esperto in materia, attendibile, congrua e sostenibile. **(Vd. più dettagliatamente ai punti 33 e ss. che precede).**

I.2. Gli eventi imprevedibili e non imputabili all'ati IMS verificatisi prima della sottoscrizione del contratto di gestione.

83. Alla data della stipula del contratto, tuttavia, lo stato dei luoghi ove svolgere i servizi oggetto del contratto era sostanzialmente diverso, rispetto a quelli verificati alla data del sopralluogo, **giacché il Porto Turistico di Bocca di Magra aveva perso gran parte della propria funzionalità**. Ciò in ragione dei fatti, già evidenziati in precedenza, che qui brevemente si ripetono:

   a. l'evento calamitoso di straordinaria intensità abbattutosi nella giornata tra il 29 ed il 30 ottobre 2018 sulla costa ligure;

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

b. il danneggiamento di gran parte della struttura nautica, sia in termini di impianto in acqua, che di quello a terra a causa della condotta del precedente affidatario, ditta Rafanelli;

84. Giova quindi evidenziare, anche nell'ottica di una valutazione complessiva della responsabilità dell'Amministrazione, come la ditta Rafanelli avesse beneficiato dell'affidamento e della protrazione del rapporto, sebbene i Giudici Amministrativi avessero decretato, (i) dapprima la sospensione del procedimento di affidamento e (ii) successivamente, l'assoluta carenza di requisiti per gestire attività di questo tipo (perspicuamente vd. i ns. Docc. 12, 14, e 5) sia in primo grado dinanzi al TAR Liguria, che successivamente in appello presso il Consiglio di Stato.

85. Pertanto, al netto delle conseguenze derivanti dall'Evento atmosferico del 28- 29 ottobre 2018, si può certamente sostenere che vi sia stato un sostanziale concorso dell'Amministrazione, che ad onta dei provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria, ha costantemente mantenuto un comportamento improntato **alla totale inerzia,** ottemperando tardivamente alle disposizioni impartite dal giudice amministrativo, permettendo, di fatto, che il porticciolo fosse gestito da un soggetto privo, *ab ovo*, delle capacità necessarie per gestirlo.

86. Tuttavia, onde non creare confusione sulla tipologia e la natura del danno che IMS domanda in questa sede, si precisa sin d'ora, che resta escluso da tale perimetro e quindi da questo giudizio, il danno da tardivo affidamento, talché, quanto appena dedotto rileva onde permettere al Giudicante di valutare la condotta inadempiente del Comune di Ameglia nel suo complesso, in contrapposizione, invece, a quella assunta dall'operatore economico il quale ha confidato in assoluta buona fede nella legittimità e nella serietà degli impegni assunti dalla stazione appaltante.

87. Infatti, come si è già avuto modo di affermare a più riprese, il Comune di Ameglia, alla data del 23.01.2019, ossia in sede di emissione della determina di affidamento a favore di

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

IMS del servizio oggetto di causa, **era perfettamente a conoscenza delle condizioni in cui versava il Porto Turistico**.

I.3. Le manifestazioni di volontà delle Parti quali elementi essenziali del contratto necessarie alla corretta interpretazione dell'accordo, ex art. 1362 c.c.

88. Ciò premesso, vale la pena ricordare, solo per noi stessi, come la volontà dei contraenti rappresenti un elemento essenziale del contratto utile alla sua interpretazione, talché di seguito, si riportano alcuni "passaggi" decisivi onde meglio evidenziare l'intenzione delle parti al momento della stipulazione del contratto di affidamento, anche con espresso riguardo all'art. 5 dello stesso.

89. Pertanto sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1362 c.c. possiamo evidenziare segnatamente:

    a. L'intenzione dell'ati IMS di utilizzare una struttura portuale avente una capacità di 223 posti barca al fine di raggiungere un fatturato non inferiore ad **€ 1.936.169,86** oltre allo sviluppo di sinergie operative;

    b. l'intenzione da parte del Comune di Ameglia di affidare la gestione dei servizi necessari per il funzionamento della struttura denominata Porticciolo di Bocca di Magra, accettando a titolo di corrispettivo un canone costituito da una parte fissa pari ad € 63.250,00 e una parte variabile pari al 25% del fatturato (€ 484.042,47)

    c. l'intenzione da parte del Comune di Ameglia di realizzare tutti gli interventi necessari al ripristino della funzionalità del Porticciolo, garantendo così il rispetto di quanto offerto nel bando e nel disciplinare e per l'effetto, l'adeguato e corretto riequilibrio economico finanziario necessario per il raggiungimento dell'interesse (e dell'affidamento) manifestato dall'ATI IMS all'interno dell'Offerta.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

90. Pertanto, onde garantire il raggiungimento di quanto indicato alla lett. c), il Comune, in sede di redazione del contratto, proponeva all'ati IMS, che accettava, l'inserimento di una clausola, la quale, al fine di raggiungere un riequilibrio economico finanziario del rapporto, andasse a regolamentare le modalità degli interventi necessari per ripristinare la situazione di fatto del Porto al momento del sopralluogo eseguito in data 23.03.2018; ciò al fine di consegnare al Gestore un Porto Turistico funzionante, ripristinando, oltre le strutture a terra, anche quelle in acqua al fine di garantire una capacità di 223 posti barca.

II. L'oggetto del contratto – diritti e obblighi delle Parti.

II.1. Le specifiche obbligazioni assunte da ciascun contraente.

91. Sempre al fine di meglio di individuare l'inadempimento serbato dal Comune di Ameglia, pare non inutile individuare il compendio di obbligazioni dovute dall'odierna controparte e segnatamente:

a. consegnare al Gestore una struttura conforme alla normativa di settore vigente, al fine di permettere la gestione di tutti i servizi necessari per il funzionamento adeguato e in sicurezza di un Porto Turistico **(art. 1 "Premesse"**);

b. consegnare al Gestore una struttura portuale avente una capacità di 223 posti barca (**art. 2 "Oggetto dell'attività di gestione"**);

c. eseguire direttamente tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porto sussistente alla data del sopralluogo, o permettere che fosse lo stesso gestore a farlo (**art. 5 "Stato dei luoghi"**);

d. fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace esecuzione dei servizi da parte dell'Ati, impegnandosi a svolgere ogni attività e a prestare ogni

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte del Gestore (**art. 9 "Adempimenti dell'Ente**")[9],

e. garantire, in qualità di titolare, sia del Porto Turistico, che della concessione demaniale n.59/2008, che in fase di consegna della struttura vi fosse:

(i) il rispetto e coerenza della normativa demaniale ed ambientale vigente;

(ii) l'adempimento delle obbligazioni indicate all'interno del rapporto concessorio di cui all'atto n.59/2008 emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo;

92. Possiamo quindi affermare che in capo all'Amministrazione Comunale – Stazione Appaltante, corresse l'obbligo di garantire il rispetto dell'aspettativa riposta dall'operatore economico al momento della formulazione dell'offerta tecnica - economica che, peraltro, veniva sottoposta dallo stesso Comune a precipua valutazione preliminare di coerenza e sostenibilità economica con il supporto di un consulente terzo esperto in materia.

93. Tali obbligazioni discendevano quindi dalle norme citate, le quali, lo ribadiamo, cristallizzavano l'intenzione espressa dal Comune di risolvere le criticità rilevate a seguito di eventi non prevedibili, certamente non imputabili ad IMS, che si erano manifestati in pendenza di sottoscrizione del contratto.

94. Di guisa, il rispetto da parte dell'Ente di tali adempimenti avrebbe dovuto permettere, da una parte, **(i) il mantenimento delle potenzialità produttive della struttura portuale**, necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario proposto dall'operatore economico in sede di formulazione dell'Offerta e dall'altra, **(ii)** (anche) di garantire all'Ente stesso una cospicua entrata di natura finanziaria derivante dalla

[9] Testualmente: "*Il Comune si obbliga a fare quanto **necessario** per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi **e si impegna a svolgere ogni attività** e a prestare ogni collaborazione al fine **di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria**, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 1206 del codice civile"*

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

corresponsione di un canone fisso complessivo pari ad € 63.250,00 e un canone variabile complessivo non inferiore ad € 484.042,47.

95. Pertanto, l'art. 5[10] del contratto, di cui diffusamente si sta discutendo, deve essere "letto" (*recte* interpretato) in questi termini, ossia una disposizione con la quale il Comune di Ameglia si era posto l'obbligo di neutralizzare gli effetti negativi derivanti dagli eventi esogeni che avevano alterato il rischio aziendale assunto dall'impresa, all'uopo individuando le modalità necessarie anche per rispettare l'oggetto dell'affidamento di cui all'art. 2 del contratto.

96. Così, sulla scorta di tale impegno, veniva proposto dall'Ente e accettato dall'ati IMS, che il Comune di Ameglia eseguisse direttamente gli interventi necessari per ripristinare la situazione di fatto del Porticciolo (*Adeguatezza e funzionalità delle strutture nautiche e conseguente ripristino della completa capacità produttiva di 223 posti barca*) entro e non oltre il **15.04.2019** e che, successivamente a tale data, l'ati IMS avrebbe maturato il diritto nel procedere direttamente all'esecuzione di tali interventi.

97. Non solo. Sotto altro profilo, si evidenzia che le disposizioni di cui all'art. 5, non solo garantiscono un riequilibrio economico finanziario del contratto, ma "addirittura" generano riflessi positivi in capo all'Ente, sia di natura patrimoniale [incremento del valore patrimoniale dell'immobilizzazione], che di natura finanziaria [assenza uscita finanziaria]. Ciò in ragione del fatto che le spese aggiuntive sostenute dal Gestore per

---

[10] ***Art. 5 "Stato di Fatto"***

"Il *concessionario prende atto dello stato di fatto in cui si trova il Porto a seguito dell'evento calamitoso del 29-30 ottobre 2018, così come rappresentato nella perizia del 4.2.2019, redatta dall'Ing. Giovanni Gatto Ronchero su incarico conferito dal Comune di Ameglia.*

Il Comune di Ameglia ***si impegna ad affidare e far eseguire tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare la situazione di fatto*** *del Porto sussistente al momento in cui il Concessionario ha effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di gara (23.03.2018).*

Si conviene sin da adesso che qualora il Comune non esegua gli interventi di cui al comma precedente entro la data del 15.04.2019 ovvero qualora, successivamente a tale data, emerga la necessità di eseguire ulteriori interventi al fine di ripristinare la situazione di fatto del Porto sussistente alla data del 23.03.2018, ***il Concessionario procederà ad eseguire direttamente i sopra detti interventi e l'Amministrazione procederà a disporre una proroga/estensione della sub-concessione****, in conformità e nei limiti dell'art. 39 della Legge Regionale n. 29 del 27.12.2018 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità" e di cui all'art.. 682 e 683 legge 30.12.2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

interventi necessari di competenza dell'Amministrazione Comunale, sarebbero state corrisposte dall'Ente, non mediante il versamento in denaro, bensì tramite l'estensione della durata del contratto in proporzione agli investimenti eseguiti.

98. La norma in commento, quindi, oltre a delimitare un compendio di regole finalizzate al riequilibrio del "*negozio*", dimostra, ancora una volta, che risultasse *per tabulas* che, alla data di sottoscrizione dell'affidamento, il Porto Turistico di Bocca di Magra fosse in una condizione sostanzialmente difforme rispetto a quella offerta all'operatore economico alla data del sopralluogo prescritto in sede di gara e, ulteriormente che, l'Amministrazione avesse ponderato di concerto con il gestore, un meccanismo che permettesse di salvaguardare tanto gli interessi del "privato" che, quelli dell'Ente pubblico, intesi come salvaguardia e valorizzazione del bene demaniale concesso in affidamento.

99. La corretta esecuzione del contratto sottoscritto dalle odierne parti avrebbe quindi permesso all'odierna attrice di beneficiare di un porticciolo perfettamente operativo e poter disporre di una struttura avente una capacità di 223 posti barca oltre ai servizi minimi.

100. Di contro, con la sottoscrizione del contratto, l'ati IMS, si obbligava a:

a. gestire i servizi portuali relativi al Porto Turistico, rispettando i vincoli di (i) coerenza del regolamento comunale degli ormeggi e delle tariffe comunali per le imbarcazioni tipiche e per le imbarcazioni da lavoro e dei residenti come da D.G.C. nn. 18 e 19 del 19.02.2018 e (ii) coerenza della clausola sociale **(art. 3 -Durata, vincoli, limiti e condizioni della gestione)**;

b. versare un canone annuo costituito da due componenti di cui la prima fissa pari al € 23.000,00 e la seconda pari al 25% del fatturato annuo al netto d'iva (**art. 4 Canone per l'affidamento a base d'asta e modalità di pagamento**);

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

c. Garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Offerta Tecnica presentata in sede di Bando pubblico **(art. 6 – Obblighi del concessionario a seguito dell'offerta tecnica)**

d. Rispettare prescrizioni e condizioni generali previste dall'accordo negoziale **(art. 7- Obblighi e responsabilità del gestore affidatario)**

101. Ad oggi, tali obbligazioni sono state puntualmente rispettate, siccome dimostrato dai ripetuti verbali di sopralluogo eseguiti in contradditorio con l'Ente.

III. L'inadempimento contrattuale del Comune di Ameglia ex art. 1218 e la condotta in malafede o gravemente colposa.

102. L'inadempimento del Comune, ex art. 1218 c.c., pare quindi evidente. Infatti, per quanto di nostro interesse, si rileva come il Comune di Ameglia, con la propria condotta, abbia disatteso il compendio di obbligazioni poste a proprio carico, violando, in via generale, le disposizioni previste dagli artt. 2 _3_ 9 del contratto e in particolare, quelle indicate all'art. 5; ossia, quella norma che, siccome già ampiamente dedotto, veniva introdotta onde garantire l'equilibrio economico del sinallagma di cui oggi si discute.

103. Infatti il Comune di Ameglia ha nell'ordine:

i) mancato di consegnare totalmente l'area oggetto del Porto Turistico ove eseguire i servizi nautici previsti;

ii) mancato di consegnare il porticciolo nello stato di fatto originario entro la data 15.04.2019;

iii) vietato al gestore di proseguire nell'esecuzione dei lavori di ripristino nel rispetto di quanto previsto sempre dall'art. 5 al comma II;

iv) disatteso tutti gli ulteriori termini di adempimento che la stessa Amministrazione si era data onde ripristinare lo "*status quo ante*" del Porticciolo;

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

104. Non solo. Quale ulteriore aggravante della condotta di controparte, quest'ultima ha perseverato nel proprio inadempimento, ignorando le continue richieste avanzate dal gestore, pur riconoscendo la sussistenza del danno generato dal mancato utilizzo dei posti barca, **che lo stesso Comune domandava alla ditta Rafanelli in altro giudizio**.

105. Infatti, l'Amministrazione, non solo non eseguiva gli interventi previsti, ma addirittura, non avviava alcuna attività preparatoria necessaria per la corretta esecuzione nei termini della propria prestazione.

106. A ciò si aggiunga, siccome già detto, il fatto che il Comune, a partire dal 30 giugno 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del contratto sospendeva gli interventi in corso di attuazione da parte di IMS, disponendo che tali opere sarebbero state poi eseguiti e direttamente dall'Amministrazione.[11]

107. Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che in ragione del comportamento gravemente colposo posto in essere dal Comune di Ameglia, dall'agosto 2019, allorquando adottava la prima determina di estensione del contratto, sino ad oggi, l'affidatario si è trovato a gestire la propria attività non potendo contare sulla piena efficienza del porticciolo, dovendo, peraltro, destinare gran parte dei posti barca presenti, agli utenti residenti per i quali era (è) previsto un regime tariffario ridotto, di fatto subendo un'ingente perdita economica siccome meglio si dirà in seguito.

108. La violazione degli impegni assunti dal Comune è quindi evidente.

Quindi, riepilogando brevemente risulta provato che:

- ✓ con verbale di consegna del porticciolo del 26.03.2019 le parti oltre a constatare lo stato di fatto della struttura portuale provvedevano ad indicare le "***Modalità di esecuzione***

[11] Determina Amministrativa n. 505/2019: "*Ad esclusione dei lavori eseguiti e di quelli attualmente in corso alla data del 30 giugno 2019, che possono essere oggetto di valutazione finalizzata all'eventuale applicazione del meccanismo dell'estensione della durata della concessione, il Comune, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del contratto, si riserverà il diritto di eseguire direttamente i residui lavori di natura straordinaria a proprio carico. In tale ultimo caso l'Amministrazione Comunale avrà obbligo di comunicare e concordare i tempi di esecuzione delle lavorazioni con il Gestore al fine di evitare la sospensione dell'attività d'impresa.*

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

degli interventi necessari per ripristinare la funzionalità ordinaria dell'approdo turistico" [par. II pag. 6];

- ✓ con il verbale di sopralluogo del 27.04.2019 n. 6130 oltre a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'art. 2 e 6 posti a carico di IMS, veniva verificato ed aggiornato lo stato avanzamento dei lavori straordinari di cui all'art. 5 in fase di esecuzione sempre da parte di IMS. All'interno di tale verifica veniva riportata la non utilizzabilità di n°85 posti barca con un puntale dettaglio [tabella riepilogativa pag.14];
- ✓ **con** il verbale di gestione del 20.07.2019 prot. n. 10536 [pag. 1 e segg.] vengono discussi e approfonditi i seguenti argomenti:

  1) ***Definizione degli interventi di competenza del Comune di Ameglia così suddivisi***:

  a. Lavori di manutenzione straordinaria necessari ed obbligatori;

  b. Lavori obbligatori per il rispetto delle norme ambientali e all'adeguamento dell'approdo alla normativa vigente.

109. Tuttavia, successivamente, in modo per il vero sorprendente, l'Amministrazione con la I determina di estensione del contratto, datata 5.08.2019, derogando espressamente al meccanismo previsto dall'art. 5 del contratto, **disponeva di voler eseguire direttamente le opere di ripristino del porticciolo**[12].

110. Quindi, fermi i lavori di manutenzione straordinaria in corso di esecuzione alla data del 30.06.2019, veniva "***sterilizzato e/o sospeso***" il diritto del Gestore ad eseguire gli interventi necessari per ripristinare la situazione di fatto del Porticciolo al momento del sopralluogo di gara.

[12] Testualmente: "*Ad esclusione dei lavori eseguiti e di quelli attualmente in corso alla data del 30.06.2019, che possono essere oggetto di valutazione finalizzata all'eventuale applicazione del meccanismo dell'estensione della durata della concessione, il COMUNE,* ***in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del contratto, si riserverà il diritto di eseguire direttamente i residui lavori di natura straordinaria a proprio carico.***

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

111. Seguivano poi i verbali di gestione del 2.09.2019 prot. 12544 e la determina di estensione n. 496 del 23.09.2019 che, di fatto, ricalcavano il *modus operandi* adottato sin qui dall'Amministrazione.

112. A fronte di un gestore che, oltre agli ordinari adempimenti negoziali, provvedeva ad eseguire investimenti aggiuntivi di competenza dell'Ente ex. art. 5, si contrapponeva l'Amministrazione che, perseverando nella sua inerzia, prometteva di ripristinare il porticciolo in tempistiche **all'evidenza incompatibili con la reale portata dei lavori da eseguire**.

113. La condotta serbata sino a questo momento dal Comune di Ameglia era quindi "ondivaga", atteso che aveva ingenerato nell'odierna attrice l'affidamento, legittimo ed incolpevole, che il porticciolo venisse ripristinato in tempo utile onde consentirgli il pieno sfruttamento delle sue funzionalità e quindi il rispetto degli obiettivi cristallizzati nel proprio piano economico e finanziario.

114. Con il proprio "*agire*" il Comune di Ameglia ha quindi leso il diritto di I.M.S alla conservazione del proprio patrimonio, (i) in via generale violando le regole di correttezza e buona fede di diritto privato a cui si deve uniformare (anche) il comportamento dell'Amministrazione e, (ii) in particolare, violando le disposizioni negoziali indicate all'art. 2 e 5 del contratto.

115. Da che, sempre sul punto, ad ulteriore riprova della gravità della condotta serbata dal Comune, risulta emblematico il fatto che con determina del 23.09.2019 l'Amministrazione si fosse posta come obiettivo di risolvere la vicenda afferente i lavori residui di ripristino entro il 30.09.2019. In buona sostanza il Comune di Ameglia si era impegnato a risolvere in **sette giorni** una problematica che, per sua colpa, si protraeva da mesi, e quindi, eseguire in una sola settimana tutti gli adempimenti necessari e prodromici ad affidare l'esecuzione di tali opere ad un soggetto terzo. E in disparte l'evidente impossibilità dell'impegno assunto e pubblicato nella determina in rassegna, vale la pena

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

ribadire come al contempo, **senza alcuna apparente e valida motivazione**, **avesse impedito al gestore di proseguire nelle lavorazioni di manutenzione straordinaria**.

116. Il che rappresenta un ulteriore solido indizio volto ad evidenziare l'assoluta malafede che connotava la condotta dell'Amministrazione od in ogni caso la "colpa grave".

117. Talché, dalle considerazioni che precedono discende la violazione dei doveri di cooperazione, lealtà e quindi di buona fede che dovevano presidiare l'affidamento anche nella sua fase esecutiva; violazioni che si protraevano sino ad oggi, atteso che l'Amministrazione replicava alle plurime diffide inviate dall'affidatario con comunicazioni connotate da evidente autoreferenzialità e comunque prive di valide argomentazioni.

118. **Infatti, anche nelle note da ultimo emanate (vd. nota 3.06.2021 prot. 6760 a firma dell'arch. Dazzi) il Comune procrastinava *sine die* il giorno dell'adempimento**.

119. Peraltro, sempre sullo stesso profilo, si ribadisce come ancora oggi, non vi sia una spiegazione al fatto che l'esecuzione dei lavori di ripristino sia stata sottratta dalla "disponibilità" di I.M.S.

120. Non solo. Nelle more, l'Amministrazione formulava espressa domanda di risarcimento danni nei confronti del precedente gestore (ditta Rafanelli), postulando che il danno patrimoniale subito dal Comune di Ameglia (e quindi anche dall'odierna attrice), fosse da parametrarsi sul mancato utilizzo dei posti barca.

121. In buona sostanza, da un lato, il Comune di Ameglia replicava ad IMS eccependo l'abnormità della pretesa di quest'ultima, ma dall'altro, facendo proprie le premesse di IMS, chiedeva alla ditta Rafanelli il risarcimento del danno per il mancato utilizzo dei posti barca.

122. Il che viola sotto ulteriore ed assorbente profilo i principi di cui all'art. 1375 c.c. siccome quanto previsto dall'art. 9 del contratto di affidamento. Il Comune era in malafede.

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

IV. La domanda di adempimento in forma specifica

123. Viene quindi formulata nel presente giudizio anche espressa domanda di adempimento in forma specifica, atteso che, nel caso in esame trattasi all'evidenza di inadempimento relativo, talché, alla prestazione risarcitoria, si aggiunge quella originaria, la quale continua anch'essa ad essere dovuta, seppur tardivamente.

124. Quindi, in disparte il danno causato sino ad oggi, pare non inutile sottolineare che la situazione in cui versa attualmente il porticciolo debba trovare soluzione, talché l'odierna attrice, anche in ragione del prolungamento del rapporto, ha tutto l'interesse a che l'Amministrazione adempia alle proprie obbligazioni. (*Recte* che venga adempiuto quanto previsto all'art. 5 del contratto).

125. Si è avuto già modo di argomentare come il Comune di Ameglia, non solo sia rimasto inerte sino ad oggi, venendo meno ai propri obblighi di ripristino, siccome disciplinati dall'art. 5 del contratto di appalto, ma, del tutto inspiegabilmente, abbia impedito l'operatività del secondo comma che permetteva al gestore di agire in sua vece.

126. Con la propria condotta il Comune ha cristallizzato una situazione di assoluta inefficienza del porticciolo, arrecando un danno, tanto al patrimonio dell'affidatario, che a quello dello stesso ente pubblico, che grazie ai maggiori ricavi ottenuti dal gestore avrebbe incassato un canone decisamente più alto.

127. Per tali ragioni, essendo abbondantemente spirato il termine del 15.04.2019, si rende necessario che il Giudice accerti il diritto di Italia Marine Service di eseguire direttamente le lavorazioni di ripristino, sulla scorta del meccanismo previsto dall'art. 5 comma II del contratto in oggetto.

128. Con l'effetto di ottenere, quale corrispettivo per le spese da sostenere, l'estensione della durata del rapporto sulla scorta dei parametri concordati al momento della consegna del porticciolo (12 mesi ogni 23.000,00 € di somme investite in opere di manutenzione straordinaria necessaria).

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

V. Il diritto al risarcimento del danno di IMS.

V.1. Il danno patrimoniale da lucro cessante.

129. Fermo quindi, quanto detto e documentato circa l'evidente responsabilità contrattuale del Comune di Ameglia, giova evidenziare come la sussistenza del danno patrimoniale subito dall'odierna attrice sia provata documentalmente.

130. Infatti quanto allegato e documentato pare perfettamente ossequioso di quanto affermato da costante giurisprudenza in tema di danno di lucro cessante, atteso che in più di una pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che "*quando si tratti di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti, non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilita' (e non di mera possibilita'), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso;* ***e possono, perciò venir esclusi soltanto per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte" (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 5 giugno 2020 n. 10750).***

131. Da che, sul punto si evidenzia come, in primo luogo, sia la stessa Amministrazione a dare atto nei verbali sottoscritti con l'affidatario della sussistenza della perdita di clientela, perspicuamente*:*

1) *verbale del 27.04.2019 prot. n. 6130* ove testualmente si afferma che "*l'impossibilità di utilizzo di alcuni posti barca e il ritardo nell'esecuzione dei lavori di natura straordinaria stanno creando una serie di criticità dovute essenzialmente al fatto che:*

i) gli utenti stanziali non hanno il posto barca a loro assegnato e richiedono ***l'utilizzo dei posti barca ad uso commerciale****;*

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

ii) ***gli utenti commerciali, siano essi utenti storici, sia quelli potenziali, a causa dello stato di fatto dell'approdo, hanno deciso di spostarsi in altre realtà a causa dei ritardi dei lavori straordinari.***

2) Il verbale di sopralluogo del 2.09.2019 prot. n. 12544 ove, viene dato atto che *tale situazione comporta in capo al Gestore il mancato utilizzo di n. 85 posti barca pari all'area funzionale che lo stesso quantifica ad un prezzo unitario medio pari ad € 3.710,70* e dall'altro, viene previsto "persino" un meccanismo di compensazione per gli eventuali crediti maturati dal gestore in ragione del rapporto negoziale.

132. In secondo luogo, sempre il Comune di Ameglia, ha svolto espressa domanda di risarcimento danni nei confronti della ditta Rafanelli, (precedente gestore) prendendo a paradigma della propria pretesa la valutazione unitaria di un singolo posto barca, siccome formulata dallo stesso Perito Federigi. (Si rimanda al giudizio *n. 903/2020 Tribunale della Spezia sezione civile del cui fascicolo si chiede l'acquisizione).*

133. Stando così le cose, volendo aderire alla quantificazione riconosciuta dallo stesso Comune di Ameglia, il danno patrimoniale, peraltro continuato, che la condotta inadempiente serbata dal Comune sta generando ad IMS, può essere quantificato in questi termini (85 x 3.710,00) = 315.350,00 € annui. Ove 85 sono i posti barca inutilizzabili ed € 3.710 è il valore unitario di ogni singolo posto, già al netto della somma da corrispondere all'Amministrazione.

134. Si può quindi affermare che, ad oggi, il danno da mancato guadagno subito dall'odierna attrice ammonti a complessivi € 1.261.400,00, quale perdita patrimoniale afferente agli anni 2019, 2020, 2021 ed anche 2022, atteso che al momento della notifica della presente citazione il porticciolo versa ancora nelle condizioni di cui in narrativa.

135. **Pertanto, pare persino superfluo rimarcare che sino a quando non verrà permesso ad IMS di ripristinare la piena capienza del porticciolo, l'odierna attrice continuerà**

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

a subire una perdita economica "secca" causata da un fattore esogeno a lei non imputabile, da parametrarsi su valori riconosciuti dalla stessa amministrazione.

V.2. Alternativamente - Il danno patrimoniale da perdita di chance

136. In disparte quanto dedotto circa la sussistenza evidente di un danno da qualificarsi come lucro cessante, per mero tuziorismo si rileva che, nell'eventualità in cui si ritenesse non sufficientemente provata la perdita patrimoniale conseguente al mancato utilizzo di 85 posti barca per ogni anno di affidamento, nondimeno, l'odierna attrice potrebbe comunque beneficiare del risarcimento del danno da qualificarsi come perdita *di chance*.

137. Infatti, siccome noto ai più, il danno da perdita di *chance* costituisce la perdita attuale e concreta della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, ovvero la mancata possibilità di conseguire un bene della vita o un vantaggio economico futuro, quantitativamente qualificabile e valutato sulla base di criteri di probabilità statistica.

138. Si è del resto ormai affermato in giurisprudenza un orientamento consolidato volto a ritenere le "chance" un bene preesistente nel patrimonio dell'individuo, un incremento patrimoniale conseguibile dal danneggiato talché dalla lesione di tale patrimonio consegue il diritto al risarcimento dovuto alla perdita della non trascurabile della possibilità di conseguire il vantaggio determinato.

139. In tal senso, il danno da perdita di *chance* si distingue dal danno futuro (che presenta una certezza di realizzazione del risultato), ha carattere patrimoniale e, costituendo un danno emergente, rappresenta la perdita di occasioni favorevoli circa l'opportunità di conseguire una utilità, un possibile vantaggio non realizzato, da intendersi quale ricchezza perduta in conseguenza della condotta del danneggiante (non si tratta quindi di mancato guadagno) (Cassazione civ., Sez. III, 20 novembre 2018, n. 29829)**.**

140. Ora, nel caso di specie, appare evidente che l'impossibilità di utilizzare 85 posti barca ha impedito all'odierna compagine societaria di realizzare un possibile vantaggio economico rappresentato dalla "*chance*" di poter stipulare un numero maggiore di contratti di

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

ormeggio, anche acquisendo nuova clientela a cui offrire le prestazioni afferenti al servizio di gestione del porticciolo; ottenendo quindi maggiori ricavi, in linea con quanto previsto nella propria offerta tecnica – economica, oltre alla crescita aziendale in termini di immagine e prestigio.

141. Di guisa, sotto il profilo probatorio, ricordiamo solo per noi stessi che il creditore ha l'onere di provare, **pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità**, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Cassazione civ., Sez. I, 8 novembre 2011, n. 23240).

142. Quanto alla condotta, si richiama quanto abbondantemente allegato nei paragrafi che precedono, quanto invece alla probabilità di conseguire l'utilità perduta, si evidenziano alcuni aspetti non di scarso rilievo e segnatamente: **a)** che il porto turistico rappresentasse una struttura presente sul territorio da più di dieci anni, nota tanto ai turisti, che alla gente del luogo: **b)** che il porticciolo di Bocca di Magra ha da sempre rappresentato una meta per il turismo, sia locale, che straniero, talché la domanda di tali prestazioni è sempre restata costante nel tempo; **c)** che gli stessi verbali sottoscritti dalle parti danno atto della presenza di numerosa clientela costretta a rivolgersi altrove stante la carenza di posti barca.

143. Si può quindi certamente affermare che qualora il danno patrimoniale subito non venisse qualificato come danno emergente, certamente potrebbe essere agevolmente qualificato come danno da perdita di *chance,* da risarcire sui parametri già evidenziati in precedenza, stante la sussistenza di tutti gli elementi di tale fattispecie.

V.3. Il risarcimento in forma specifica

144. In disparte il danno causato sino ad oggi, pare non inutile sottolineare che la situazione in cui versa attualmente il porticciolo debba trovare soluzione, talché l' odierna attrice,

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

anche in ragione del prolungamento del rapporto, ha tutto l'interesse a che l'Amministrazione adempia alle proprie obbligazioni. (*Recte* che venga adempiuto quanto previsto all'art. 5 del contratto).

145. Si è avuto già modo di argomentare come il Comune di Ameglia, non solo sia rimasto inerte sino ad oggi, venendo meno ai propri obblighi di ripristino siccome disciplinati dall'art. 5 del contratto di appalto, ma, del tutto inspiegabilmente, abbia impedito l'operatività del secondo comma che permetteva al gestore di agire in sua vece.

146. Con la propria condotta il Comune ha cristallizzato una situazione di assoluta inefficienza del porticciolo, arrecando un danno, tanto al patrimonio dell'affidatario, che a quello dello stesso ente pubblico, che grazie ai maggiori ricavi ottenuti dal gestore avrebbe incassato un canone decisamente più alto.

147. Per tali ragioni, essendo abbondantemente spirato il termine del 15.04.2019, si rende necessario che il Giudice accerti il diritto di Italia Marine Service di eseguire direttamente le lavorazioni di ripristino, sulla scorta del meccanismo previsto dall'art. 5 comma II del contratto in oggetto; pertanto, ottenendo l'estensione della durata del rapporto sulla scorta dei parametri concordati al momento della consegna del porticciolo (12 mesi ogni 23.000,00 € di somme investite in opere di manutenzione straordinaria necessaria).

P.Q.M

Italia Marine Service S.r.l, in proprio ed in qualità di mandataria dell'ATI Italia Marine Service/ Marina Azzura/ Cala Beach, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

CITA

Il Comune di Ameglia, con sede in Via Caffaggio, 15, 19031 Ameglia SP, in persona del Sindaco *pro tempore* in carica, a comparire davanti al Tribunale della Spezia all'udienza del **3 Novembre 2022** ore di rito, giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini,

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico ed in persona del designando Magistrato, *contrariis reiectis*,

1) **accertare e dichiarare** la violazione dei principi di buona fede contrattuale, di lealtà e cooperazione oltre che l'inadempimento contrattuale da parte del Comune di Ameglia relativamente alle obbligazioni assunte ai sensi del contratto avente ad oggetto "l'*Affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del porticciolo di Bocca di Magra – Comune di Ameglia* stipulato" con l'A.T.I, Italia Marine Service Marina Azzurra, Cala Beach, per le ragioni meglio descritte in narrativa;
2) per l'effetto, **accertare e dichiarare** il danno patrimoniale da lucro cessante subito dall'ATI Italia Marine Service, in misura pari ad **€ 1.261.400,00**, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, oltre i danni *medio tempore* patiti causati dal perdurare dell'impossibilità di utilizzare la totalità dei posti barca del porticciolo ed in generale la sua piena funzionalità, da quantificarsi in misura pari ad € 315.350,00 annui per ogni anno successivo al 2022 sino all'adempimento del Comune di Ameglia delle sue obbligazioni, così come meglio dedotte in narrativa, e quindi per l'effetto, in ragione delle causali che precedono, condannare il Comune di Ameglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore dell'odierna attrice della somma pari ad € 1.261.400,00, o di quella somma maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi di mora dal dì del dovuto sino al saldo, oltre tutti i danni patrimoniali *medio tempore patiti* ;
3) **in subordine**, alternativamente, nell'ipotesi in cui non venisse ritenuto provato il danno da lucro cessante, in ogni caso, **accertare e dichiarare** il danno patrimoniale da *perdita*

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

di chance subito dall'ATI Italia Marine Service, in misura pari ad € 1.261.400,00, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, oltre i danni *medio tempore* patiti causati dal perdurare dell'impossibilità di utilizzare la totalità dei posti barca del porticciolo ed in generale la sua piena funzionalità, da quantificarsi in misura pari ad € 315.350,00 per ogni anno successivo al 2022 sino all'adempimento del Comune di Ameglia delle sue obbligazioni, e quindi per l'effetto, in ragione delle causali che precedono, condannare il Comune di Ameglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore dell'odierna attrice della somma pari ad € 1.261.400,00, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi di mora dal dì del dovuto sino al saldo, oltre tutti i danni patrimoniali *medio tempore patiti*;

4) **Accertare e dichiarare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma II del contratto avente ad oggetto "l'*Affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del porticciolo di Bocca di Magra – Comune di Ameglia* stipulato", il diritto dell'ATI Italia Marine Service ad eseguire le lavorazioni di manutenzione straordinaria volte a ripristinare lo stato di fatto del porticciolo, e quindi il diritto ad ottenere l'estensione del contratto di affidamento sulla scorta dei parametri stabiliti nel verbale di consegna del Porticciolo del 26.03.2019 n. 4340 prot. e quindi per l'effetto, **condannare** il Comune di Ameglia, nel rispetto delle obbligazioni assunte nel contratto in oggetto, ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari e consequenziali onde permettere all'affidatario di avvalersi di tale diritto.

Il tutto con vittoria di spese e di onorari.

Si offrono in produzione

Elenco documenti

1. Mandato Ati Italia Marine Service - Sviluppo Marina Azzurra - Cala Beach S.r.l
2. Concessione demaniale 59/2008
3. Piano di Utilizzo Demaniale Regione Liguria

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

4. Disciplinare di gara affidamento la gestione del Porticciolo Bocca di Magra
5. Consiglio di Stato sentenza 5414/2019
6. Bando di affidamento Centrale Unica di Committenza
7. Verbale di verifica stato dei luoghi del 23.03.2018
8. Offerta IMS
9. Determina di aggiudicazione 10.5.2018 n. 248 Comune di Ameglia - Ditta Rafanelli Valerio
10. Autorizzazione Comune di Ameglia 15.05.2018 esercizio attività ex art. 45 *bis*.
11. Ordinanza Cautelare Tar Liguria nn. 142 e 144 del 22.06.2018 sospensione provvedimenti impugnati.
12. Atto di affidamento provvisorio di gestione del porticciolo alla ditta Rafanelli 20.06.2018.
13. Diffida ATI Italia Marina Service giugno 2018
14. Sentenza Tar Liguria 828/2018 accoglimento ricorso Italia Marine Service.
15. Deliberazione Consiglio dei Ministri del 8.11.2018
16. Verbale: Quinta Seduta del 25.10.2018
17. Relazione 31.10.2018 Italia Marine Service
18. Verbale commissione aggiudicatrice del 14.11.2018
19. Relazione dott. Gianluca Frunzo del 9.01.2019
20. Provvedimento del RUP di conclusione della procedura di Anomalia
21. Determina di affidamento porticciolo n. 13 del 23.01.2019
22. Determina di affidamento incarico Ing. Gatto Ronchero.
23. Relazione Tecnica Ing. Gatto Ronchero
24. Verbale di sopralluogo prot. 2602 del 19.2.2019
25. Relazione tecnica geom. Federigi 24.07.2020
26. Contratto di affidamento del servizio di gestione degli ormeggi del 28.02.2019
27. Nota Comune di Ameglia 30.10.2019, prot. n. 15928
28. Istanza di accesso al fascicolo telematico Giudizio 903/2020 + estratto cancelleria telematica
29. Verbale di consegna del Porticciolo del 26.03.2019
30. Verbale sopralluogo 8.05.2019 n. prot. 6609
31. Verbale sopralluogo 20.07.2019 prot. 10533
32. Determina n. 505 del 5.08.2019
33. Verbale di sopralluogo 12544/2019 del 2.09
34. Determina n. 596 del 23.09.2019

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5

35. Verbale di sopralluogo del 19.02.2020 iscritto a prot. n. 4630 del 7.04.2020
36. Nota del 8.04.2020
37. Istanza di chiarimenti del 14.04.2020 prot. 4841
38. Diffida del 23.04.2020
39. Diffida ad adempiere del 3.12.2020
40. Nota I.MS. del 17.02.2021
41. Nota I.M.S del 21.05.2021
42. Nota I.M.S del 31.03.2021
43. Replica Comune di Ameglia 1.06.2021
44. Diffida IMS 2.09.2021
45. Diffida del 05 maggio 2022 IMS
46. Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nel quale viene fornita la definizione di porto turistico

Il sottoscritto difensore attesta che il presente giudizio ha un valore compreso tra 1.000.000,00 e 2.000.000,00 ml e sconta un contributo unificato pari ad € 1.686,00

La Spezia lì 3.06.2022

Avv. Gabriele Calevro

Firmato Da: CALEVRO GABRIELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: da4a5